

Rapporto parziale

numero	data	Dipartimento
5016 Rparz.	31 agosto 2000	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione speciale in materia tributaria concernente l'iniziativa cantonale riguardante l'amnistia fiscale a favore degli eredi in sede di inventario successorio (messaggio governativo n° 5016 del 27 giugno 2000 sul progetto di modifica della LT e del DL concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti)

Il Consiglio di Stato, con messaggio governativo n° 5016 del 27 giugno 2000 riguardante il progetto di modifica della LT e del DL concernente la concessione di ammortamenti accelerati, propone al Gran Consiglio – oltre alle necessarie misure di adeguamento all'armonizzazione fiscale e agli sgravi fiscali per salvaguardare il reddito disponibile delle famiglie e per sostenere il rilancio economico – anche l'adozione di una risoluzione riguardante l'amnistia fiscale a favore degli eredi.

La risoluzione ha, nelle intenzioni del Consiglio di Stato, lo scopo di chiedere all'Assemblea federale, nella forma dell'iniziativa cantonale secondo l'art. 160 cpv. 1 della Costituzione federale, una modifica della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) per consentire, ai cantoni che lo auspicano, di introdurre (o mantenere) il principio dell'amnistia fiscale – cioè di rinunciare al ricupero di imposta e alla multa – a favore degli eredi che presentano, in sede di successione, un inventario completo dei beni posseduti dal defunto.

In sostanza, con questa richiesta (e con la conseguente modifica della LAID) il Governo vuole assicurare una sufficiente base legale di livello federale (nella LAID) affinché il nostro particolare disciplinamento cantonale concernente l'amnistia a favore degli eredi in sede di inventario successorio (art. 236 e 262 cpv. 3 LT) possa essere mantenuto anche oltre il termine ultimo di adeguamento alla LAID, cioè il 2001.

Proprio per questa ragione la Commissione ha deciso di dare priorità alla proposta di iniziativa cantonale estrapolandola dal messaggio governativo e richiedendone l'approvazione con il presente rapporto separato.

Secondo la vigente LT gli eredi che presentano, in sede di successione, un inventario completo dei beni posseduti dal defunto beneficiano infatti dell'esenzione fiscale dalle imposte ordinarie cantonali e comunali. Ne consegue che eventuali beni, che non dovessero essere stati dichiarati dal defunto quando era ancora in vita, non possono essere né oggetto di ricupero di imposta, né di procedura per sottrazione fiscale.

Come riferito dal Consiglio di Stato nel messaggio governativo questo particolare regime di trattamento degli eredi – che è specifico al nostro Cantone e che è stato introdotto nella LT a seguito di una modifica legislativa del 1987 – non è tuttavia compatibile con le vigenti

disposizioni della LAID. Più particolarmente con l'art. 53 cpv. 1 che richiede, anche in questo caso, il recupero di imposta cantonale e comunale compresi i relativi interessi di ritardo e con l'art. 57 cpv. 3 che richiama la responsabilità degli eredi per il pagamento delle multe fiscali per le sottrazioni commesse dal defunto (in vita) se la relativa decisione di multa è già cresciuta in giudicato.

Sono appunto queste due ultime disposizioni della LAID che l'iniziativa cantonale proposta dal Consiglio di Stato chiede all'Assemblea federale di modificare.

La Commissione è fermamente convinta della necessità e dell'utilità di questo nostro particolare regime fiscale. Sostiene pertanto la richiesta di presentare un'iniziativa cantonale in sede federale per ottenere l'adeguamento delle disposizioni interessate della LAID.

Nel frattempo la Commissione continuerà i lavori di esame delle altre proposte del messaggio con l'obiettivo di giungere a formulare il suo avviso al Gran Consiglio entro termini tali da permettere l'entrata in vigore delle modifiche della LT a partire dal 2001 conformemente alle disposizioni della LAID.

Le ragioni che giustificano il mantenimento dell'amnistia a favore degli eredi sono riassunte nel messaggio governativo e riprese nei considerandi della proposta di risoluzione riguardante l'iniziativa cantonale.

La Commissione condivide le argomentazioni del Consiglio di Stato e ritiene di dover evidenziare come questa nostra amnistia permetta:

- un maggior prelievo di imposte di successione (anche se questo vantaggio è mitigato dall'esenzione concessa ai discendenti e ascendenti diretti con la votazione popolare del 6 febbraio 2000, entrata in vigore dal 1.1.2000);
- il recupero di patrimoni importanti per le tassazioni ordinarie future, che verranno quindi regolarmente tassati aumentando il substrato fiscale;
- la possibilità per gli eredi di ripristinare una situazione di legalità nei confronti del fisco, per la quale essi non sono responsabili;
- l'immissione nel circuito economico di capitali importanti che possono venir investiti alla luce del sole.

Per dare un'idea dell'entità del fenomeno e quindi degli effetti che l'istituto dell'amnistia fiscale ha apportato nell'ottica del recupero di capitali sommersi, riteniamo interessante riportare alcuni dati riferiti agli anni 1993/1998:

ANNO	CASI	IMPORTO IN FR.
1993-1995	220	120 milioni
1996	94	108 milioni
1997	80	67 milioni
1998	98	75 milioni
1993-1998	492	370 milioni

Come rilevato dal Consiglio di Stato questo particolare tipo di amnistia ha inoltre il pregio di essere sostenibile poiché premia il comportamento dell'erede corretto e depenalizza quello del defunto, in analogia con il principio fondamentale del diritto penale dell'estinzione dell'azione con la morte del suo autore.

Tutte queste considerazioni e gli innegabili benefici a favore del substrato fiscale e dell'economia in generale giustificano, a mente della Commissione, l'intervento proposto dal Consiglio di Stato con l'iniziativa cantonale. Questo a maggior ragione per il fatto che l'iniziativa interviene in un momento in cui, anche a livello nazionale, si sta esaminando la possibilità di prevedere un'amnistia fiscale generale. Del resto sia il Consiglio di Stato che lo stesso Gran Consiglio si sono più volte espressi a favore dell'introduzione di un'amnistia fiscale, in particolare mediante un'iniziativa cantonale, che riprendeva l'iniziativa parlamentare generica dell'on. Fiorenzo Robbiani e confirmatari, che invitava la stessa Assemblea federale ad introdurre una norma transitoria nella Costituzione federale.

Qualora – nelle more delle decisioni che saranno adottate sul piano federale nel contesto dell'amnistia fiscale generale (nel cui ambito potrebbe anche essere inserita quella più puntuale a favore degli eredi) – non fosse possibile adottare per il 2001 un testo conforme della LAID, la Commissione prospetta anche la possibilità che sia perlomeno nel frattempo dilazionato il termine di adattamento del diritto cantonale alla LAID soltanto in riferimento alle disposizioni sul recupero d'imposta e sulla multa fiscale interessate dalla nostra amnistia.



Con queste considerazioni, la Commissione propone al Gran Consiglio l'adozione della risoluzione concernente l'iniziativa cantonale riguardante l'amnistia fiscale a favore degli eredi in sede di inventario successorio come al testo proposto con il messaggio governativo e allegato al presente rapporto.

L'adozione di questa risoluzione da parte del Gran Consiglio lascia impregiudicate le decisioni che dovranno essere adottate, nel contesto della proposta oggetto del messaggio governativo, per quanto ha riferimento agli aspetti relativi all'applicazione di questa amnistia anche dopo la scadenza del 2000.

L'anticipo della decisione riguardante l'iniziativa cantonale potrà semmai – a dipendenza dei tempi di decisione a livello federale – solo favorire le soluzioni che dovranno, in quest'ambito, essere proposte al Gran Consiglio.

Per la Commissione speciale tributaria:

Fabio Regazzi e Felice Dafond, relatori
Adobati - Buzzi - Canal - Canonica I. -
Carobbio - Etter - Kneschaurek -
Morisoli - Paglia - Robbiani

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Richiamato il messaggio governativo n° 5016 del 27 giugno 2000 relativo al progetto di modifica della legge tributaria e del decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti;

ricordato che – secondo gli articoli 236 e 262 capoversi 3 della vigente LT – gli eredi che, in sede di successione, presentano un inventario completo dei beni posseduti dal defunto godono dell'esenzione fiscale in sede cantonale e comunale e che pertanto eventuali beni, che non dovessero essere stati normalmente dichiarati dal defunto (in vita), non sono oggetto né di recupero di imposta, né di procedura per sottrazione fiscale;

considerato come tale disciplinamento cantonale è, a partire dal 01.01.2001, in contrasto con la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni del 14 dicembre 1990 (LAID) e in particolare con l'articolo 53 capoverso 1 LAID che richiede, in ogni caso, il recupero d'imposta compreso quello dei relativi interessi di ritardo e con l'articolo 57 capoverso 3 LAID che richiama la responsabilità degli eredi per il pagamento delle multe dovute per sottrazioni di imposta commesse dal defunto (in vita) quando la relativa decisione di multa è già cresciuta in giudicato;

rilevato come l'applicazione di questa particolare amnistia a favore degli eredi ha permesso al Cantone di prelevare – nei casi previsti dall'articolo 164 LT – più elevate imposte di successione e di far venire alla luce, per le tassazioni future, patrimoni importanti; agli eredi di far cessare situazioni irregolari, da loro non volute; all'economia cantonale di recuperare capitali importanti, che possono venir reinvestiti in piena regola;

accertato in particolare che – negli anni 1993, 1994 e 1995 – 220 casi di denuncia spontanea hanno portato alla luce circa 120 milioni di franchi e che – nel 1996 – in 94 denunce spontanee è emersa sostanza per ben 108 milioni di franchi; nel 1997 i casi sono stati 80 per complessivi 67 milioni di franchi e nel 1998 98 denunce per complessivi 75 milioni di franchi;

aggiunto che il successo di questa particolare forma di amnistia sta nei pregi della soluzione, semplice e chiara, che favorisce le finanze pubbliche coll'accresciuto gettito fiscale immediato (imposta di successione) e futuro (imposte ordinarie), rimette in circolazione capitali importanti ed appare eticamente sostenibile poiché premia il comportamento dell'erede corretto e depenalizza quello del defunto, in analogia con il principio fondamentale del diritto penale dell'estinzione dell'azione con la morte dell'autore;

per tutte queste ragioni riteniamo che sia nell'interesse dei cantoni, ma anche dei contribuenti interessati (gli eredi) poter usufruire, anche dopo il 2001, della facoltà di prevedere una simile regolamentazione e che si giustifichi una modifica in questo senso delle disposizioni che disciplinano l'armonizzazione fiscale;

richiamati l'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e l'articolo 59 capoverso 1 lettera r della Costituzione cantonale, nonché gli articoli 2 cifra 2, 55 e 56 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984,

r i s o l v e :

Avvalendosi del diritto di iniziativa previsto dall'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone Ticino chiede all'Assemblea federale di modificare la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni del 14 dicembre 1990 (LAID), in modo da consentire ai Cantoni che lo auspicano di introdurre (o mantenere) il principio dell'amnistia fiscale - nel senso di una rinuncia al recupero di imposta e alla multa - a favore degli eredi quando essi presentano, in sede di successione, un inventario completo dei beni posseduti dal defunto.

Bellinzona,

Per il Gran Consiglio:

Il Presidente:

Il Segretario:

Luigi Brenni

Rodolfo Schnyder